

REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTATORE DI MERCI PER CONTO TERZI E DI AUTOTRASPORTO DI PERSONE SU STRADA

Art. 1 Natura e scopo del Regolamento

Nell'ambito dell'applicazione dell'art. 105, comma 3, lettera g) del D.Lgs. 112/1998, che dispone l'attribuzione diretta alle Province delle funzioni relative agli esami per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, ed in attuazione di quanto previsto al punto 4 dell'accordo Stato-Regioni-Enti locali, approvato dalla Conferenza Unificata in data 14/02/2002 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 71 del 25/03/2002, il presente Regolamento regola le modalità dell'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci per conto terzi o di autotrasporto di persone su strada.

Art. 2 Normativa di riferimento

Il presente Regolamento è redatto in osservanza della seguente normativa:

D.M. 198/1991; D.M. 448/1991; D.Lgs. 112/1998; D.Lgs.267/2000; D.Lgs. 395/2000; D.Lgs. 478/2001; Accordo Stato-Regioni-Enti Locali del 14/02/2002; D.M. 161/2005; Decreto Dirigenziale del Ministero dei Trasporti n. 79 del 8/07/2013 e s.m.

Art. 3 Ambito di applicazione

Sono soggetti alle disposizioni del presente Regolamento coloro che intendono conseguire l'attestato di idoneità professionale al fine di esercitare l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi sul territorio nazionale e internazionale, con veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate.

Sono parimenti soggetti al presente Regolamento, coloro che intendono conseguire l'attestato di idoneità professionale al fine di esercitare l'attività di trasportatore di viaggiatori su strada sul territorio nazionale ed internazionale.

L'attestato di idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di cui ai commi 1 e 2 si acquisisce a seguito del superamento dell'esame di cui ai successivi articoli del presente Regolamento.

Sono esonerati dall'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento i soggetti che esercitano l'attività di trasportatore su strada di cose per conto di terzi (D.Lgs. 395/2000 art. 1, comma 2) esclusivamente con autoveicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate.

Art. 4 Requisiti per l'ammissione all'esame

I requisiti per l'ammissione all'esame, come previsti dall'art. 8, c. 6, del Decreto L.vo 395/2000 sono i seguenti:

- **essere maggiorenni**

- **non essere interdetti giudizialmente**
- **non essere inabilitati**
- **avere assolto all'obbligo scolastico**
- **aver superato un corso di istruzione di secondo grado, ovvero un corso di preparazione agli esami, con relativo attestato, presso organismi autorizzati.**

Le persone in possesso dei suddetti requisiti sostengono le prove d'esame presso la Città Metropolitana nel cui territorio hanno la residenza anagrafica o l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani all'estero ovvero, in mancanza di queste, la residenza normale.

Possono altresì partecipare all'esame, le persone residenti in Province che hanno stipulato con la Città Metropolitana di Firenze apposita Convezione, così come previsto all'accordo Stato – Regioni - Enti Locali.

Infine, possono essere ammessi all'esame i candidati che, per ragioni di incompatibilità con le commissioni di esame della Provincia/Città Metropolitana di residenza, non possono svolgere gli esami presso detta Amministrazione.

I requisiti di ammissione all'esame devono essere posseduti e dimostrati dal candidato alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione agli esami.

Per essere ammesso all'esame integrativo di idoneità professionale per i trasporti internazionali si deve essere in possesso dell'attestato di idoneità in ambito nazionale.

Art. 5 Calendario degli esami

Il Dirigente della Direzione competente, o suo delegato, provvede a fissare il numero, le date delle sessioni d'esame e la sede di svolgimento delle prove per il successivo anno solare con propria determinazione, che viene pubblicata sul sito internet dell'Ente.

Art. 6 Modalità di presentazione delle domande

Chi intende sostenere l'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada, deve presentare domanda scritta, alla **Direzione competente per materia della Città Metropolitana di Firenze.**

Qualora la mancata presentazione alle prove sia dovuta a motivi di salute, da documentare entro la giornata stessa, i candidati verranno ammessi d'ufficio alla sessione d'esame immediatamente successiva senza dover inoltrare una nuova istanza e senza sostenere alcun onere aggiuntivo.

L'assenza alle prove per cause diverse dai motivi di salute sarà ammessa a discrezione della Commissione esaminatrice e, comunque, non potranno essere concessi più di due rinvii.

La mancata presentazione alle prove non comporta la restituzione dei diritti di segreteria versati per la partecipazione all'esame.

La domanda può essere trasmessa a mezzo pec oppure a mezzo raccomandata A/R o consegnata personalmente presso gli uffici dell'Amministrazione.

Nella domanda il candidato deve specificare se intende sostenere l'esame per conseguire l'idoneità professionale per il trasporto di merci o di viaggiatori, nonchè specificare se intende sostenere l'esame completo (nazionale e internazionale) oppure integrativo (solo internazionale), nel caso in cui lo stesso sia già in possesso dell'attestato di idoneità in ambito nazionale.

La domanda, in bollo, deve essere sottoscritta ai sensi degli artt. 38 e 39 del DPR 445/2000 e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35/2 del DPR 445/2000.

La domanda deve contenere le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 concernenti i requisiti richiesti per l'ammissione agli esami.

La domanda deve essere compilata secondo il modello predisposto dall'ufficio, completando ogni sua voce. Saranno escluse le domande che risultino incomplete, o che non siano sottoscritte, o non siano corredate dai documenti richiesti.

E' fatto obbligo ai candidati di dichiarare nella domanda, sotto la propria personale responsabilità:

- cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, cittadinanza;
- l'indirizzo cui vanno fatte le comunicazioni che si riferiscono all'esame di idoneità professionale, in carenza del quale le comunicazioni saranno fatte alla residenza dichiarata;
- **il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento;**
- di essere consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000, che quanto dichiarato può essere soggetto ai controlli di legge da parte della Città Metropolitana e che, in caso di falsa dichiarazione, verranno applicate le sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia a norma di quanto previsto dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

Alla domanda deve essere allegata l'attestazione di versamento dell'importo di 75,00 €, per diritti di segreteria, che in nessun caso verrà rimborsato. L'importo suddetto potrà essere aggiornato annualmente con atto del Dirigente della Direzione competente **della Città Metropolitana.**

Deve essere allegata alla domanda copia fotostatica non autenticata di un documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35/2 del DPR 445/2000.

La Città Metropolitana di Firenze non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 7 Ammissione e convocazione all'esame

Le domande di ammissione all'esame, pervenute alla **Direzione competente della Città Metropolitana**, sono valutate previa istruttoria da parte dell'ufficio preposto ai fini della regolarità delle stesse e del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di accertata insussistenza di uno o più requisiti, **l'Ufficio competente può richiedere l'integrazione della domanda, determinando altresì il termine entro il quale deve essere sanata l'irregolarità ovvero prodotta la documentazione mancante, pena l'esclusione dall'esame.**

In caso di accertata insussistenza di uno o più requisiti o irregolarità non sanate o di documentazione non integrata, l'Ufficio competente esclude il candidato dall'ammissione all'esame di idoneità, comunicando la non ammissione all'esame a mezzo pec oppure a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo indicato dall'interessato.

L'ufficio competente, comunica agli ammessi all'esame, almeno quindici giorni prima il giorno fissato per l'esame, la sede, la data e l'ora di inizio delle prove, con le stesse modalità di cui al comma precedente.

Per essere ammesso a sostenere l'esame, ciascun candidato dovrà presentarsi alle prove, munito di uno dei documenti di identità, riconosciuti dallo Stato ed in corso di validità.

Art. 8 Commissioni d'esame

Con atto del Dirigente della Direzione competente per materia **della Città Metropolitana di Firenze**, o suo delegato, **sono istituite le Commissioni** per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada, e ognuna è composta da:

- il Dirigente della Direzione competente per materia della **Città Metropolitana**, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;

- un rappresentante del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, esperto delle materie d'esame (con qualifica di funzionario tecnico);
- un rappresentante della Regione Toscana, esperto delle materie d'esame;
- due esperti nelle materie d'esame nominati dalla **Città Metropolitana** di Firenze;

Per ogni componente della Commissione è nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute solo in assenza o di impedimento del titolare.

La segreteria della Commissione è affidata ad un dipendente della Direzione competente **che provvede alla convocazione di tutti i membri effettivi e redige il verbale delle sedute di cui al successivo art. 13.**

Le Commissioni d'esame durano in carica tre anni dalla nomina, salvo diversa indicazione dell'Amministrazione metropolitana. In ogni caso la Commissione rimane in carica fino a nuova nomina.

Ai componenti della Commissione della Regione e del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, spetta per ogni seduta un compenso pari a 50.00 euro.

Per la validità di ciascuna seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, effettivi o dei rispettivi supplenti.

Art. 9 - Adempimenti preliminari agli esami

Il Dirigente competente della Città Metropolitana, trasmette l'elenco dei candidati ammessi ai membri della Commissione, che insieme a lui devono rilasciare dichiarazione scritta della non sussistenza di situazioni di incompatibilità derivante da vincoli di parentela o di affinità entro il 4° grado con alcuno dei candidati.

Art. 10 - Prove d'esame

L'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale può essere:

- **completo "Nazionale e Internazionale" che consente la direzione dell'attività di trasporto di imprese che operano sia sul territorio nazionale che su quello internazionale.**
- **integrativo "Internazionale", per coloro che sono già in possesso dell'attestato di idoneità professionale in ambito nazionale.**

Le prove d'esame sono stabilite dall'art. 8 del D. Lgs. 395/2000, come modificato con D. Lgs. 28 dicembre 2001 n. 478 e s.m., e consistono in:

Prima Prova: quiz contenente 60 domande con risposta multipla, a scelta fra quattro risposte alternative di cui una vera e tre false, scelte fra l'elenco generale dei quesiti resi pubblici dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sul proprio sito istituzionale. Ogni scheda, diversificata per ciascun candidato, dovrà contenere:

20 quesiti per la materia di diritto (civile-commerciale-tributario-sociale);

10 quesiti per la materia di Gestione Commerciale e finanziaria dell'impresa;

10 quesiti per la materia di Accesso al Mercato;

10 quesiti per la materia di Norme Tecniche e gestione tecnica;

10 quesiti per la materia di Sicurezza Stradale.

Seconda prova: esercitazione su un caso pratico, contenente n. 4 quesiti a risposta aperta sulle materie d'esame scelta tra le esercitazioni predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e rese pubbliche dallo stesso attraverso il proprio sito internet.

Le prove differiscono in base al tipo di idoneità prescelta: nazionale e internazionale ovvero solo internazionale, per coloro che sono già in possesso dell'attestato di idoneità in ambito nazionale.

Se il candidato chiede di sostenere l'esame completo, per ottenere l'attestato di idoneità professionale nazionale e internazionale, le prove d'esame vertono sia su argomenti di ambito nazionale sia su argomenti di ambito internazionale. Se il candidato, già in possesso dell'attestato di idoneità in ambito nazionale, chiede di sostenere solo l'esame internazionale (esame integrativo), le prove d'esame vertono esclusivamente su argomenti riguardanti l'ambito internazionale.

Per l'esecuzione di ciascuna delle prove di cui al comma 3, lettere a) e b), il candidato dispone di due ore.

Per la valutazione della prova di cui al comma 3 lettera a), sono attribuiti al massimo 60 punti; per la valutazione della prova di cui al comma 3 lettera b), sono attribuibili al massimo 40 punti.

L'esame è superato se il candidato ottiene un punteggio complessivo, dato dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno 60 punti, sempre che siano soddisfatte le seguenti condizioni minime:

- si siano ottenuti almeno 30 punti su 60 nelle risposte a quiz, rispondendo esattamente ad almeno il 50% di ciascuna materia;
- si siano ottenuti almeno 16 punti su 40, e almeno due risposte raggiungano un punteggio di 6 su 10, nella esercitazione su un caso pratico;

Nel caso dell'esame integrativo (solo internazionale), il candidato dovrà rispondere esattamente ad almeno il 50% dei quiz a prescindere dalla materia.

I candidati che non superano la prima prova scritta (quiz) sono da considerarsi respinti.

Accedono alla seconda prova scritta, coloro che avranno ottenuto il punteggio **minimo** richiesto per la prima prova.

La commissione provvede a rendere noti immediatamente i risultati della prima prova e a far iniziare, dopo una breve sospensione, la seconda prova scritta.

La Commissione procederà in maniera collegiale alla correzione e valutazione delle due prove d'esame. Qualora non fosse possibile terminare in giornata le operazioni di correzione degli elaborati e di redazione dell'elenco degli idonei, il Presidente, al fine di completare il lavoro, convoca la Commissione in uno dei giorni immediatamente successivi.

I plichi contenenti i lavori svolti dai candidati e tutta la documentazione relativa all'esame, sono custoditi a cura dell'ufficio competente della Città Metropolitana di Firenze.

Le procedure d'esame devono concludersi entro un mese dalla data di effettuazione delle prove scritte.

Art. 11 - Esame di controllo (Abrogato)

Art. 12 - Comportamento dei concorrenti durante le prove d'esame

Prima dell'inizio delle prove d'esame vengono comunicate ai candidati le relative modalità di svolgimento di seguito riportate.

Le prove devono essere svolte esclusivamente su carta portante il timbro dell'ente.

Durante la prova d'esame non è consentito:

- consultare testi, fogli o manoscritti di alcun genere;
- **comunicare con gli altri candidati;**
- copiare o far copiare le risposte dei quesiti;
- utilizzare altri fogli al di fuori delle schede;
- allontanarsi dall'aula prima del termine del turno d'esame;
- utilizzare o comunque tenere attivi telefoni cellulari o qualsiasi altro tipo di apparecchiatura di telecomunicazione;

Per la prova a quiz, il candidato dovrà barrare esclusivamente con un segno X la risposta che ritiene corretta.

La compilazione dei questionari deve essere effettuata esclusivamente con la penna a biro consegnata all'inizio della prova.

La Commissione d'esame cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo almeno un membro deve trovarsi sempre nella sala degli esami.

Art. 13 - Verbale operazioni d'esame

Ogni giorno di esame verrà redatto un verbale riportante tutte le operazioni svolte dalla Commissione esaminatrice e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione. I verbali dovranno consentire la ricostruzione, a posteriori, dell'attività e delle decisioni della commissione stessa.

Ultimate le operazioni del comma precedente, la Commissione forma l'elenco **dei partecipanti con l'indicazione, per ciascuno di essi, del punteggio conseguito in ciascuna prova nonché del relativo esito.**

Art. 14 - Modalità per la ripetizione dell'esame

I candidati che non abbiano superato l'esame una prima volta, possono ripresentare domanda di ammissione ad una seconda prova d'esame, che non può essere sostenuta prima di **tre** mesi dalla precedente.

I candidati che non abbiano superato l'esame una seconda volta, non possono **sostenere l'esame** prima di dodici mesi dall'ultima prova sostenuta.

Art. 15 - Rilascio attestato di idoneità

Sulla base delle risultanze del verbale di cui all'art. 13, il Dirigente competente provvede al rilascio degli attestati **di idoneità professionale** agli interessati, **od a persone munite di delega scritta.**

Ai candidati che, già in possesso di attestato di idoneità professionale in ambito nazionale, partecipano all'esame per l'idoneità in ambito internazionale e risultano idonei, verrà rilasciato un unico attestato di idoneità nazionale e internazionale, previa riconsegna all'ufficio dell'originale dell'attestato nazionale già conseguito precedentemente.

Gli attestati sono soggetti ad imposta di bollo.

Art. 16 - Trasparenza amministrativa ed accesso agli atti

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.P.R. 352/1992, con le modalità ivi previste e nel rispetto della normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.

Durante lo svolgimento della procedura, l'accesso è differito al termine del procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.

Art. 17 - Norme di chiusura e salvaguardia

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa specifica in materia.

Sono fatte salve le disposizioni di legge previste dalle normative di settore, purché non in contrasto con quanto stabilito dal D.Lgs. 112/1998, D.Lgs. 395/2000; D.Lgs. 478/2001; D.M. 161/2005.

Art. 18 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della Delibera di sua approvazione.